



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

20/2/2012

Alla c.a. Titolare / Direttore generale

Oggetto

Attrezzature destinate a funzionare all'aperto: un decreto sulle verifiche delle emissioni sonore

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

Sono stati definiti i criteri per gli accertamenti di carattere tecnico sull'emissione acustica ambientale, nell'ambito del controllo sul mercato delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto,

quali ad esempio betoniere, perforatrici, gru a torre e altre attrezzature utilizzate in cantiere, gruppi elettrogeni, tagliasiepi, tagliaerba, idropulitrici, ecc.

Il decreto individua gli accertamenti che devono compiere gli ispettori dell'ISPRA che, insieme al responsabile di mercato, nominato dal Ministero dell'Ambiente, hanno il compito di verificare la rispondenza di queste macchine ad un decreto che disciplina questa materia (D. Lgs. 262/2002).

Ricordiamo che il D. Lgs. 262/2002 ha fissato limiti più severi per le emissioni acustiche delle macchine/attrezzature (rientranti nella definizione della Direttiva Macchine) destinate a funzionare all'aperto, prevedendo l'obbligo per i fabbricanti/mandatari di sottoporre queste macchine e attrezzature a specifiche procedure di controllo e di dimostrare la compatibilità acustica dei propri prodotti attraverso apposita "marcatura CE di rumorosità" e dettagliate "certificazioni di conformità".

Gli ispettori attuano una specifica procedura di controllo sulle macchine e attrezzature, elencate nell'allegato I -Parte A del D. Lgs. 262/2002, che si chiude con un rapporto ispettivo da sottoporre al responsabile del controllo sul mercato. Quest'ultimo emette il parere di conformità che inoltra, insieme al rapporto ispettivo, al Ministero dell'ambiente, il quale a sua volta ne prende atto e trasmette il parere di conformità all'azienda interessata.

Nei casi di non conformità delle macchine, il Ministero dell'Ambiente avvia una specifica procedura di non conformità.

- Il Ministero intima al fabbricante, per iscritto, di conformare le macchine in questione, comprese quelle già immesse sul mercato o messe in servizio, entro trenta giorni dal ricevimento dell'intimazione.

- Se il fabbricante non ottempera nei termini, il Ministero, a cura e spese del fabbricante:

- vieta temporaneamente l'immissione in commercio o la messa in servizio degli esemplari non conformi;
- ordina il ritiro temporaneo di tutti gli esemplari già in commercio o in servizio.

I provvedimenti possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati dalla Commissione Europea, dopo aver consultato i soggetti interessati.

Nei casi di non conformità che comportino sanzioni, il Ministero invia il rapporto ispettivo ed il parere di conformità anche alla Prefettura territorialmente competente per l'irrogazione delle sanzioni.

Le sanzioni amministrative pecuniarie a carico del fabbricante o mandatario vanno da un minimo di 500 ad un massimo di 50.000 in base alla violazione.